

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.13 del Reg. data 08.03.2025.	OGGETTO: Statuto dell'Ente. Modifica art. 7.
-----------------------------------	----------------------------------------------

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **otto** mese di **marzo** nell'ufficio di Segreteria di questa Istituzione di Assistenza e Beneficienza, con sede in Sant'Angelo di Brolo, il Dr. Vincenzo Cusumano Dirigente Regionale, nominato Commissario Straordinario giusto decreto n°07/Gab del 03.02.2025, assistito dal Segretario Dott. Giuseppe Torre

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- il Servizio 9° I.P.A.B. dell'Assessorato alla Famiglia, con nota n. 803/gab del 22/02/2023 e successive note di sollecito n°ri 41491 del 06/10/2023 e 51642 e 13/10/2023 ha sollecitato la modifica degli Statuti vigenti, per essere adeguati alle nuove politiche sociali e alle nuove norme che separano gli atti di indirizzo dagli atti di gestione etc, e orientati verso rappresentanze di organi e istituzioni che poi non hanno proceduto a designare i loro rappresentanti nella composizione del Consiglio di Amministrazione.
- con nota n. 278 del 14 dicembre 2023, sono stati comunicati gli elementi essenziali delle tavole fondative dell'Ente, costituito nel XVII secolo e le relative modifiche statutarie, queste ultime approvate con D.P.R. n. 912 del 17/11/1993;
- come indicato nelle direttive assessoriali sopra esposte, finalizzate a rendere più funzionale l'attività dei Consigli di Amministrazione e per consentire l'insediamento degli organi ordinari, occorre procedere alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di Amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 7 "Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione", del vigente Statuto dell'Ente approvato con D.P. n. 912/93 del 17.11.1993 dell'Assessorato agli Enti Locali;

ACCERTATO che la costituzione a 5 (cinque) componenti del C.d.A. risulta di difficile composizione, non trovando soggetti disponibili ad accettare l'incarico, tenuto conto che trattasi di incarichi onorifici a titolo gratuito;

CONSIDERATO la riduzione non fa venir meno la rappresentanza, così come previsto nelle *tavole fondative*;

RITENUTO che la riduzione a 3 (tre) componenti favorirebbe la costituzione del C.d.A., riducendo il prolungarsi della gestione Commissariale e quindi minori spese per l'Ente;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del predetto' art. 7;

SENTITO il Sindaco pro-tempore;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e della disposizione transitoria dell'art.21 del Decreto legislativo n° 207/2001 "nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previsti in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che si intendono riportati e trascritti, di:

MODIFICARE l'art. 7 dello Statuto dell'Ente nel modo seguente:

- Art. 7 - "Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione"

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero tre membri; è organo di amministrazione attiva ed è costituito con decreto dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Due membri vengono designati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, fra cittadini estranei agli organi elettivi o rappresentativi del Comune, che siano in possesso dei requisiti per poter essere eleggibili a consigliere comunale.

Un terzo membro viene designato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Nel caso l'Amministrazione regionale rinunci formalmente al proprio rappresentante, quest'ultimo sarà nominato dal Consiglio comunale dello stesso Comune secondo le regole ordinarie vigenti all'interno dell'Ente Locale per l'elezione dei componenti di organi collegiali.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i singoli membri sono rieleggibili per una sola volta.

Per lo scioglimento o la decadenza del Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i Consigli Comunali. I relativi provvedimenti spettano all'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e si prescinde dall'acquisizione di alcun parere.

Ove non si concretizzino ipotesi di scioglimento o decadenza dell'intero collegio, i membri che cessano dalla carica per morte, dimissioni o qualunque altra causa sono sostituiti con decreto dell'Assessore competente, previa designazione da parte del Sindaco.

Coloro che, nel corso del quinquennio, siano eletti in surrogazione di altri, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Decadono dalla carica i membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.


Ove non provveda il Consiglio di Amministrazione la decadenza è dichiarata dall'Assessore competente, che attiva la procedura della surroga del componente decaduto o per la decadenza dell'intero collegio, ove ne ricorrano i presupposti.

DARE ATTO che salva la superiore modifica null'altro viene innovato in relazione al vigente Statuto dell'IPAB che resta, quindi, in ogni altra e diversa parte, integralmente confermato;

DARE MANDATO all'ufficio per l'invio del presente atto al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive come appresso:

IL Commissario Straordinario
(Dott. Vincenzo Cusumano)



IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Torre)

